

CAMERA DEI DEPUTATI N. 149

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRUZZI, BONOMI, BUCCIARELLI DUCCI, BOIDI, GRAZIOSI, STELLA, VIALE, VICENTINI, TROISI, SCARASCIA, REPOSSI, MONTE, NEGRARI, SEDATI, SCHIAVON, PINTUS, BIAGIONI, BOLLA, BARTOLE, SEMERARO, SORGI, CACCURI, ARMANI, MAROTTA MICHELE, Malfatti, SAMMARTINO, FERRARA, AMADEO ALDO, FODERARO, GIGLIA, PUGLIESE, MARENGHI, DE MARZI FERNANDO, GERMANI, VETRONE, BARONI, FRANZO, SODANO, AMATUCCI, GERBINO, PREARO, LONGONI, AIMI, SANGALLI, HELFER, ZUGNO, TANTALO, PUCCI ERNESTO, COTELLESA, DI LEO, BALDI, SCHIRATTI, DE LEONARDIS, DURAND DE LA PENNE, BACCELLI, CASTELLUCCI, CORONA GIACOMO, LUCCHESI, MARTINELLI, ROCCHETTI, SPADOLA, TURNATURI

Presentata il 22 luglio 1958

Istituzione di un Fondo speciale di rotazione per la esecuzione di opere necessarie al miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta relativa alla istituzione di uno speciale « Fondo di rotazione » che, col meccanismo posto in essere dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, consenta di conseguire taluni obiettivi che la menzionata legge non prevedeva — come la costruzione di acquedotti rurali, la elettrificazione delle aziende, la sistemazione della viabilità minore — nonché l'attuazione di un più vasto programma di miglioramento dell'edilizia rurale, in rapporto alle reali esigenze del settore, risponde all'ineludibile imperativo di accorciare il divario tra città e campagna con una politica di interventi volti a migliorare concretamente le condizioni delle popolazioni agricole.

* * *

Il « Fondo di rotazione », istituito col capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, ha consentito sino ad oggi di andare incontro,

col noto « piano dodecennale », a talune particolari necessità, quali l'edilizia rurale, le irrigazioni, la meccanizzazione delle aziende, con finanziamenti ammortizzabili, rispettivamente, in 12, 6 e 5 anni al tasso del 3 per cento.

Il consuntivo dei finanziamenti effettuati al 31 dicembre 1957, è il seguente:

Fabbricati rurali . . .	L.	72.953.920.413
Impianti irrigui . . .	»	8.329.383.023
Macchine agricole . . .	»	84.765.609.056

Totale . . . L. 166.048.912.492

In totale, dunque, oltre 166 miliardi di pubblico denaro sono stati messi a disposizione delle aziende a lieve tasso di interesse. E poiché i finanziamenti coprono solo il 75 per cento della spesa, l'intervento dello Stato ha agito da sprone alla iniziativa pri-

vata, mobilitando l'integrazione di oltre 45 miliardi di privato risparmio.

Siamo di fronte ad un nuovo indirizzo della nostra politica del credito, rappresentata dalla diretta somministrazione di fondi del Tesoro agli istituti di credito, la cui efficacia è convalidata ormai da risultati irrefutabili, anche se limitati a taluni obiettivi.

E, pur osservando come un più deciso afflusso del risparmio presupponga, innanzi tutto, una politica di sostanziale difesa dell'economia agricola, che renda meno aleatoria l'impresa, non si può disconoscere che il sistema instaurato col « Fondo di rotazione » ha offerto alle esigenze delle aziende uno strumento agile, e nello stesso tempo, non rischioso alla saldezza della nostra moneta, poiché consente un recupero sufficientemente rapido e sicuro delle anticipazioni del Tesoro.

L'agricoltura è caratterizzata, in confronto di altre attività economiche, da modesti margini di profitto. Il ricorso al credito è quindi una necessità fondamentale.

È anzi, da rilevare come non si possa ormai parlare di agricoltura efficiente se non sulla base di un crescente volume del credito. Problema, dunque, di *quantità*; e anche di *costo* del denaro. Il « Fondo di rotazione » risponde, appunto, a questo duplice ordine di esigenze.

I risultati della legge 1952 incoraggiano ad insistere su questa strada. E i mezzi disponibili — e quelli che affluiranno in funzione del nuovo apporto di 10 miliardi, autorizzato con l'articolo 6 della legge 24 giugno 1958, n. 637 — dovranno in particolare esser volti alle manifeste esigenze delle piccole aziende, che rappresentano una così larga parte nella struttura fondiaria dell'agricoltura italiana.

* * *

Riteniamo che il progresso in agricoltura presupponga la rimozione di quelle carenze ambientali che sono d'ostacolo a un efficiente sviluppo delle attività produttive e a un civile insediamento degli operatori.

Ecco perché il problema del miglioramento delle attrezzature dei centri rurali — oggi in così notevole numero caratterizzati dal pessimo stato delle strade campestri, dalla mancanza di acqua potabile per le popolazioni e di abbeveratoi per il bestiame e dalla mancanza di energia elettrica, sia per illuminazione che per usi agricoli — così come il problema del ripristino e del miglioramento, dal punto di vista funzionale e della abitabilità,

delle condizioni dei singoli fabbricati rurali, si pongono all'attenzione del legislatore sul piano sociale ed economico insieme, reclamando interventi che non possono ulteriormente procrastinarsi, per le ragioni produttivistiche ed umane che li postulano.

Per quanto attiene all'edilizia rurale, la Confederazione nazionale coltivatori diretti non ha mancato di richiamare i Governi succedutisi in questo dopoguerra sull'assillante problema. E dobbiamo riconoscere che un apporto concreto a questo settore è stato dato dal « Fondo di rotazione » che, al 31 dicembre 1957, aveva già consentito di investire, nella costruzione di nuove case e nel miglioramento di quelle esistenti circa 85 miliardi di lire.

Al Congresso nazionale dei coltivatori diretti del 1955, l'onorevole Bonomi pose l'accento sulle « precarie condizioni di vita cui è condannata tanta parte della popolazione lavoratrice delle nostre campagne »; e rilevò come le cure dei Governi si fossero « sempre rivolte più marcatamente verso le popolazioni urbane ».

L'« incremento dell'edilizia » — fu rilevato in quella occasione — « non tenne mai conto delle esigenze delle popolazioni contadine, condannate a condizioni indecorose di vita, accentuando così il divario tra città e campagna ».

Nel richiamare, pertanto, l'attenzione degli Organi responsabili sulla opportunità di una politica che spinga un più attento sguardo ai centri rurali, ci proponiamo oggi di concorrere, con la presente proposta di legge, alla soluzione di un particolare aspetto del problema, posto anche in rilievo al Convegno sulla casa rurale svoltasi a Verona nel marzo 1958. Affermò in quella sede uno dei relatori, il professore Montanari, che la necessità più sentita è il *miglioramento del patrimonio edilizio esistente* « che in moltissime plaghe agricole è in condizioni veramente deprecabili, sia sotto il profilo funzionale ed igienico che, talvolta, della sicurezza statica ».

Le conclusioni del censimento della popolazione del 1951 e dell'Inchiesta parlamentare sulla miseria (osserva uno studioso della materia, il senatore Giovanni Spagnoli) non sono difformi dall'indagine condotta nel 1934 dall'Istituto centrale di statistica che rilevò come, su 3.645.817 abitazioni rurali, 160.975 fossero da demolire, 1.953.942 da considerare abitabili: tutte le altre, abissognevole di grandi (523.186) o di piccole (1.007.714) riparazioni.

A caratterizzare l'attuale stato di disagio in cui si svolge, per tanta parte, la vita nelle campagne, concorre un'altra grave

carezza ambientale che la presente proposta di legge si propone di correggere, rappresentata dalle pessime condizioni della viabilità minore.

Anche in questo settore sembra alla Confederazione coltivatori diretti si debbano incoraggiare iniziative che valgano a ripristinare questa dissestata rete della viabilità rurale che si articola in tutte le zone agricole del nostro territorio. Essa costituisce il sistema capillare attraverso il quale scorre incessantemente il flusso degli operatori, dei mezzi tecnici e dei prodotti.

Non meno importante, della messa in efficienza della viabilità minore, è da considerare la dotazione di energia elettrica nelle campagne, per la illuminazione dei centri rurali e delle case isolate e la provvista di corrente industriale per gli usi elettrodomestici ed agricoli.

Il finanziamento dovrà investire le linee ad alta e bassa tensione, le cabine di trasformazione e la rete di distribuzione, nonché i macchinari necessari alla utilizzazione della energia.

Affiora, a questo proposito, la necessità di una disciplina della materia, che investa le tariffe, la procedura, la manutenzione degli elettrodotti.

Opportune intese potranno essere promosse, a tal fine, tra Ministero dell'agricoltura e Società elettriche, a cominciare da quelle controllate dallo Stato, attraverso il Ministero delle partecipazioni.

Per gli acquedotti rurali, che si rendono indispensabili per le esigenze degli agglomerati e delle singole abitazioni, a scopo potabile ed igienico, oltre che per usi zootecnici e per le industrie di trasformazione dei prodotti, è superfluo spendere molte parole per metterne in evidenza l'importanza fondamentale e quindi la necessità di provvedervi, nelle zone che ancora ne fossero sprovviste o nelle quali gli acquedotti risultassero inadeguati ai crescenti bisogni delle popolazioni e del progresso agricolo.

È ormai tempo di trasferire questi assillanti problemi dagli ordini del giorno dei congressi e delle assemblee sul piano delle soluzioni concrete. A questa esigenza si ispira l'inserimento di queste categorie di opere tra gli interventi che il nuovo fondo di rotazione renderà possibili.

* * *

La presente proposta di legge ha carattere integrativo e innovativo delle precedenti disposizioni.

Tra le innovazioni, particolare rilievo assume la istituzione di un *Fondo di garanzia*, che vuole assicurare un più coraggioso afflusso dei finanziamenti verso le imprese dirette coltivatrici.

Nel nostro ordinamento creditizio in agricoltura, l'istituto della garanzia si sta facendo strada da qualche tempo. Già la *legge sulla montagna* (legge 25 luglio 1952, n. 991) concede — articolo 2 — una *garanzia sussidiaria* dello Stato nei mutui di miglioramento e per l'artigianato montano *sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata*. E la *legge Sturzo sulla proprietà contadina* (legge 1° febbraio 1956, n. 53) autorizza a prestare *fidejussione sui mutui, limitatamente alla parte del mutuo che superi i due terzi del valore cauzionale del fondo*. La fidejussione così concessa ha carattere sussidiario dell'obbligazione principale.

La innovazione introdotta con l'articolo 3 della presente proposta di legge mira a spezzare il cerchio di difficoltà che, nonostante le precise formulazioni delle leggi, che intendono favorire le piccole aziende e i coltivatori diretti, rendono pressoché impossibile a questi ultimi l'accesso al credito agrario di miglioramento, per la povertà delle garanzie che caratterizza le imprese contadine. Ed è a queste imprese che è sembrato opportuno limitare questa concessione, in funzione della urgente necessità di concorrere al loro consolidamento, sul piano economico e sociale.

Queste stesse considerazioni sono a base dell'articolo 9 della presente proposta di legge, laddove si prevede la possibilità di elevare l'importo del mutuo fino al cento per cento della spesa ammessa, per opere da eseguire in favore di coltivatori diretti nei territori montani.

In considerazione del breve periodo di ammortamento (qual'è da considerare, per le opere indicate, il dodicennio previsto) lo stesso articolo 9 dispone, infine, il rinvio della prima rata di rimborso a un minimo di un anno dalla somministrazione del mutuo.

* * *

Siamo certi che la presente proposta di legge — sulla quale invociamo, onorevoli colleghi, il vostro consenso — mentre non costituisce un onere eccessivo per il pubblico erario, varrà a tonificare ulteriormente il settore agricolo e a restituire, nell'interesse generale del Paese, la necessaria fiducia ai piccoli operatori agricoli nei duri compiti che su di essi incombono.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini del miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne, con particolare riguardo alle zone caratterizzate dalla prevalente diffusione di piccole proprietà coltivatrici, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un Fondo speciale di rotazione per anticipazioni agli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento ai fini della concessione, ad agricoltori singoli od associati, con preferenza ai coltivatori diretti, di mutui destinati alle seguenti categorie di opere:

1°) miglioramento e riattamento delle case rurali destinate alla abitazione delle famiglie diretto-coltivatrici; delle stalle, dei ricoveri per la custodia delle scorte vive e morte, per la costruzione di concimaie razionali, di cisterne e di pozzi nonché per la sistemazione delle aie per la lavorazione ed essiccazione dei prodotti agricoli;

2°) provvista di acqua potabile a case rurali isolate o raggruppate;

3°) riattamento delle strade vicinali e costruzioni e riattamento di strade interpoderali;

4°) impianto ed installazione di linee, comprese le cabine di trasformazione, per la condotta della energia elettrica per uso sia di illuminazione di case rurali singole o raggruppate, come per l'azionamento di motori d'uso agricolo e domestico.

ART. 2.

A favore del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, è autorizzata l'annua anticipazione di lire 10 miliardi, da iscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essa sarà destinata per lire 4 miliardi al miglioramento dell'edilizia rurale, per lire 2 miliardi all'approvvigionamento di acqua potabile, per lire 2 miliardi alla elettrificazione delle aziende, per lire 1,5 miliardi al ripristino ed al completamento della viabilità minore e per lire 500 milioni per il Fondo di garanzia di cui al successivo articolo 3.

Tale ripartizione potrà essere annualmente variata, con decreto del Ministro per l'agri-

coltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1972 dalle quote di ammortamento per capitale e interesse, dedotta la quota a compenso del servizio degli istituti, secondo il disposto dell'articolo 10.

ART. 3.

Al fine di facilitare la concessione dei prestiti di cui all'articolo 1 e quelli che dall'entrata in vigore della presente legge andranno a concedersi ai sensi del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è istituito, esclusivamente a favore dei coltivatori diretti, presso il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, uno speciale « Fondo di garanzia ». Detto fondo, gestito dallo stesso Consorzio, è costituito con la anticipazione, di lire 500 milioni, stabilita per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64, secondo quanto disposto dal precedente articolo 2 e con i versamenti che gli Istituti mutuanti sono obbligati ad effettuare in relazione al corrispettivo premio di garanzia pagato dai mutuatari ai sensi dell'articolo 9, comma quarto.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, nei limiti delle disponibilità del predetto « Fondo di garanzia », è obbligato a pagare all'Istituto creditore la documentata somma residua di debito del mutuatario che risultasse comprensiva di capitali, interessi e spese, dopo l'escussione del debitore stesso.

Con il pagamento del residuo debito del mutuatario il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento resta, in ogni caso, surrogato per conto del « Fondo di garanzia », nei diritti che l'Istituto mutuante aveva contro il debitore.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, stabilirà le modalità per l'amministrazione del « Fondo di garanzia », e per l'esecuzione degli adempimenti connessi alla sua funzionalità.

ART. 4.

A favore dei coltivatori diretti, in deroga alle norme generali sul credito agrario, i prestiti di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno concessi per la durata di 12 anni, mediante sconto di cambiale agraria

ed a garanzia verrà costituito — per tutta la durata del prestito stesso — il privilegio speciale ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli Istituti di credito agrario e le Banche autorizzate all'esercizio del credito agrario di miglioramento, sui prestiti anzidetti fruiranno inoltre della garanzia costituita dal « Fondo di garanzia » di cui all'articolo 3 della presente legge.

La garanzia di cui al precedente comma si costituisce di diritto a favore dell'Istituto mutuante, senza alcuna altra particolare formalità, con la iscrizione del privilegio speciale convenzionale, ai sensi di legge, e la relativa annotazione dello stesso nello schedario regionale.

ART. 5.

Per la spesa inerente agli impianti per la illuminazione della casa colonica e per il riattamento della casa di abitazione della famiglia, l'affittuario coltivatore diretto può sostituirsi a termini dell'articolo 1651 del Codice civile al proprietario che non intenda provvedervi direttamente.

ART. 6.

Tutte le somme che affluiranno al Fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli iscritti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto della operazione di credito da cui hanno origine e saranno ripartite tra gli istituti di credito con le stesse modalità previste dal successivo articolo.

ART. 7.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro il 31 ottobre precedente l'esercizio finanziario a cui è attribuito lo stanziamento, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli istituti di credito.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate con apposita convenzione che il Ministro dell'agricoltura e per le foreste e il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti.

ART. 8.

Le somme eventualmente non impiegate dal Fondo, ma che si riferiscono agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscono al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 9.

Le anticipazioni di cui all'articolo 1 dovranno essere impiegate dagli Istituti, per gli scopi previsti dalla presente legge, fino al 30 giugno 1972 in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa ammessa. Su parere dell'ispettore provinciale della agricoltura l'importo del mutuo potrà coprire l'intera spesa per opere da eseguire in favore di coltivatori diretti nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991.

L'ammortamento delle operazioni di credito di cui all'articolo 1 sarà compiuto in dodici anni, e avrà inizio col 1° gennaio e col 1° luglio successivo allo scadere del primo anno dalla somministrazione del mutuo.

I mutui saranno gravati da un tasso annuo di interesse del 3 per cento (comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere nella misura che sarà stabilita con la convenzione di cui all'articolo 7) e dallo 0,10 per cento a titolo di premio annuo a favore del Fondo di garanzia, istituito a norma dell'articolo 3.

Durante l'anno di preammortamento saranno dovuti i soli interessi nella misura stabilita dal precedente comma.

ART. 10.

Le annualità di ammortamento e gli interessi relativi ai mutui di cui all'articolo 1 della presente legge saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso dell'anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1972. Da tale data le annualità e gli interessi relativi alle operazioni di cui all'articolo 1 saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata.

ART. 11.

Le opere eseguite con i mutui di cui all'articolo 1 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato

comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari.

La concessione dei predetti mutui da parte degli Istituti è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 12.

Alle operazioni di credito agrario previsto dalla presente legge e agli atti ed alle formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

ART. 13.

L'anticipazione di lire 10 miliardi prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64 sarà versata in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato, separato da quello istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo di cui alla presente legge, ed in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni.

ART. 14.

Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. A questi effetti la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

ART. 15.

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge si applicano, per quanto non contrastanti, le norme generali sul credito agrario ed il regolamento per l'esecuzione delle norme del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

ART. 16.

L'anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64, prevista dalla presente legge, viene autorizzata mediante apposito stanziamento nella entrata per movimenti di capitale del bilancio del Ministero del tesoro e corrispondente stanziamento di spesa nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La spesa relativa agli interessi da corrispondere al Tesoro per l'anticipazione verrà iscritta nell'apposito capitolo del Ministero del tesoro e verrà fronteggiata a carico del fondo speciale per gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di attuazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a dare l'anticipazione e ad eseguire con propri provvedimenti gli appositi stanziamenti e variazioni di bilancio.